

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000=====

N. di repertorio 4215

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

L'Impresa PIER MARCELLO CORRADO -Oria - PER LA
Costruzione di TRE fabbricati comprendenti N.18
alloggi popolari nel Comune di Latiano Via Appia
ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

Importo al netto £. 61.740.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno
tre (tre) del mese di Giugno nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-
autorizzato alla stipula del presente contratto da
parte dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt:
151 e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n.1165 - richia-

Registrato a Brindisi li - 5 GIU. 1963

al N. 1685 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire *diecimila centotrenta*

IL DIRETTORE DI 2. CL.
[to illeggibile]

mati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408 -sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Comm. Comandante Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6. 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. PIER MARCELLO CORRADO nato a Oria il 27 novembre 1906 domiciliato a Oria via Canonico di Francia 55 titolare dell'Impresa omonima.

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici- Gabinetto- con ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n. 1676, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo

triennio la costruzione di n.18 alloggi popolari nel Comune di Latiano per una spesa complessiva di £. 72.000.000 -;

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio 1963 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con D.P. n.5577 del 30.3. 1963 ;

CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9.8.1962 e con Provveditoriale n.5577 del 30.3.1963 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori ;

CHE nella licitazione privata esperita il 23.4.1963 come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla Impresa Pier Marcello Corrado con il ribasso dell'1,80% (diconsi Lire una e centesimi ottanta per ogni cento lire) sull'importo a base di gara di £. 63.000.000.-

CHE l'Impresa Pier Marcello Corrado con istanza del 26 aprile 1963 ha chiesto di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria del Banco di Napoli - Filiale

di Brindisi - giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori ed approvato con D.P.R. 16.7. 1962 n.1063, offrendo un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per ogni cento lire) e miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £. 1,80% (lire uno e centesimi ottanta per ogni cento lire);

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Pier Marcello Corrado quale aggiudataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale ven-

gono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di contabilità, di Stato approvato con R. D. 23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta con-

venuto in Lire 61.740.000 (Lire sessantunomilioni-
settecentoquarantamila) al netto dell'offerta ed
accettato ribasso dell'1,80% e di quello aggiun-
to di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per
ogni cento lire) per fidejussione bancaria, in
tutto L. 2,00% (Lire due per cento) sull'importo
lordo di L. 61.000.000 .-

5°)- I prezzi dell'elenco annesse al capitolato
speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed ac-
cettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili
ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva
la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di pro-
cedere alla revisione dei prezzi a termini delle
vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita-
mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme
vigenti e di quelle che venissero eventualmente
emanate durante la esecuzione dei lavori in materia
di esecuzione e di impiego della mano d'opera in
genere e delle categorie ex combattenti e reduci
in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-
tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le nor-
me vigenti e di quelle che venissero eventualmente
emanate durante la esecuzione dei lavori in mate-

ria di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (dicono si lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti

che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori pubblici 29 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplícita preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opere di manufatti ed impianti idrici sanitari o simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

11°)- Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto alla costituzione della cauzione di L. 3.100.000 - (21-

re tremilioncentomila) mediante fidejussione bancaria del Banco di Napoli-Filiale di Brindisi- giusto atto 24 maggio 1963, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante. Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

13°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - e qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e della Legge 30.12.1960 n.1676.-

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0.80 % - (Lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dello importo contrattuale che sugli importi che doves-

sero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, affida all'Impresa Pier Marcello Corrado da Oria l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io Ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e Beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676 .

Il presente atto consta di ~~tre~~^{due} fogli di carta uno bollo scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe sette sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

F.to: Con.te Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

F.to: Pier Marcello Corrado

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

F.to: Avv. Vincenzo Palma

PER COPIA CONFORME

Brindisi 5 Giugno 1963

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

